



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 19 giugno 2024

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti), approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, poi modificato con le deliberazioni delle stesse Sezioni 3 luglio 2003 n. 2 e 17 dicembre 2004 n. 1, nonché con la deliberazione del Consiglio di Presidenza 19 giugno 2008 n. 229;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inviata dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Ormelle (TV) con nota prot. n. 4396 del 13 maggio 2024 acquisita al prot. Cdc n. 3676 del 21 maggio 2024.

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 21/2024, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Vittorio Zappalorto;

PREMESSO IN FATTO

1. Il Sindaco del Comune di Ormelle (TV) con la nota citata in premessa, ha sottoposto a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 13, la questione "... se sia corretto che un Comune debba contribuire alla manutenzione della viabilità di altro Comune, senza che ci sia un riscontro concreto dell'effettivo aumento del traffico veicolare di utenti di questo Comune verso il citato comune CARD."

Il quesito nasce dall'esigenza di ripartire i costi (futuri) che potranno derivare dal deterioramento e manutenzione della viabilità al Comune di S. Polo di Piave (comune che ospita l'impianto) a causa dell'aumento del traffico determinato dalla realizzazione di un centro per la raccolta differenziata dei rifiuti a servizio di tre comuni, tra i quali il Comune di Ormelle. Nella convenzione che dovrebbe regolare la partecipazione dei comuni al servizio, il Comune di San Polo chiede l'inserimento di una clausola che prevede l'erogazione di 8.000 annui agli altri due comuni quale contributo per le opere di manutenzione della viabilità di accesso all'impianto.

DIRITTO

2. Pregiudiziale all'esame nel merito del quesito sottoposto all'esame di questa Sezione, è la verifica dei requisiti di ammissibilità soggettiva della richiesta, ossia relativi alla legittimazione dell'organo richiedente, ed oggettiva, in relazione all'attinenza alla materia della contabilità pubblica, ai caratteri di generalità ed astrattezza della questione sottoposta, che non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti, né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti e, infine, alla non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni.

Con riferimento ai requisiti soggettivi, il sopra citato art. 7, co. 8, l. n. 131/2003, ha definito i soggetti giuridici legittimati alla richiesta di parere, la cui elencazione va considerata tassativa in quanto la disposizione menzionata riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost., di cui costituisce attuazione (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13/AUT/07).

In merito ai requisiti di ammissibilità oggettiva, essi sono stati specificati dalla Sezione delle autonomie nell'atto di indirizzo approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, in

seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/SEZAUT/2009/INPR, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG.

Inoltre, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale loro assegnata dall'art. 17, co. 31, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con la deliberazione 17 novembre 2010, n. 54/CONTR/2010, hanno precisato la nozione di "contabilità pubblica" "strumentale alla funzione consultiva", da interpretarsi in termini strettamente tecnici, non potendo essere ampliata a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, e dovendosi piuttosto attenere alle questioni interpretative inerenti alle disposizioni vincolistiche strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa, ai fini della sana gestione e degli equilibri di bilancio.

Alla luce dei richiamati indirizzi, l'ammissibilità dei quesiti formulati deve essere valutata esaminando le finalità sottese alle questioni proposte, le quali devono essere volte esclusivamente a ricevere indicazioni in ordine alla individuazione e alla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica e il loro ambito applicativo. Ciò significa che nell'esercizio della funzione consultiva di cui sono investite, le Sezioni regionali di controllo non possono essere coinvolte, in nessun modo, nei processi decisionali degli enti. È esclusa, infatti, qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge.

Parimenti, l'ammissibilità oggettiva dell'attività consultiva va esclusa nel caso la richiesta di parere verta su fattispecie concrete, suscettibili di diventare (oppure già) oggetto di cognizione da parte della Procura della Corte dei conti, o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare qualunque interferenza con le competenze di altri organi giurisdizionali.

La riscontrata carenza dei rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo, sia di carattere oggettivo, che devono sussistere contestualmente, preclude l'esame del merito della richiesta.

2.1. Nel caso all'esame, il prescritto requisito soggettivo risulta soddisfatto sia con riguardo all'ente richiedente, sia con riguardo all'organo legittimato, in quanto l'istanza di parere proviene, dal Comune – ente espressamente indicato nell'art. 7, co. 8, l. n. 131/2003 – ed è sottoscritta dal Sindaco, soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ai sensi dell'art. 50, co. 2, Tuel. In merito, la disposizione menzionata, nel prevedere che le richieste possono essere formulate "di norma" tramite il Consiglio delle autonomie locali (CAL), organo previsto dall'art. 123 della Costituzione, non esclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il Collegio, tuttavia, nel ritenere che la circostanza che l'istanza sia pervenuta direttamente dall'Ente, anziché per il tramite del Consiglio menzionato non pregiudichi ex se l'ammissibilità soggettiva, intende sottolineare, come già avvenuto in altre

occasioni, che il percorso ordinario normativamente previsto configura l'invio tramite CAL, istituito nella Regione Veneto con l.r. 25 settembre 2017, n. 31, anche per evitare - in ossequio ai generali principi di economicità, efficienza e di semplificazione amministrativa - la proposizione di richieste non adeguatamente valutate sotto il profilo preventivo dell'ammissibilità

2.2. In ordine al profilo oggettivo, invece, il quesito sottoposto all'esame della Sezione risulta inammissibile, sotto vari aspetti.

Anzitutto non appare possibile ricondurre il quesito alla materia della contabilità pubblica così come enucleata dalle pronunce delle Sezioni Riunite sopra citate. Difettano, poi, i caratteri della generalità ed astrattezza richiesti dalle stesse pronunce. Inoltre, osta alla cognizione nel merito la circostanza che sulla questione con la quale il Comune di Ormelle ha investito questa Sezione, altre autorità con funzioni giurisdizionali, segnatamente quella civile, potrebbero essere chiamate a pronunciarsi per dirimere le possibili controversie insorgenti dalla futura convenzione.

Nell'interpretazione fornita dalla Sezione delle autonomie, infatti, la materia della "contabilità pubblica" deve essere individuata nell'«ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina, dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli» (deliberazione n. 5/AUT/2006).

Allo stesso modo, "...non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione "in materia di contabilità pubblica" che vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdipiù, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti Territoriali.". (54/CONTR/10).

In sostanza, il Comune chiede a questa Sezione di esprimere un giudizio di valore su di una clausola contrattuale in relazione alla quale non esiste una controversia o una questione giuridica di carattere generale da risolvere ma soltanto una valutazione divergente di un'altra Amministrazione Comunale su di un atto squisitamente gestionale.

Alla luce del chiaro tenore degli indirizzi richiamati, il quesito, in quanto totalmente estraneo alla materia della contabilità pubblica, risulta non ammissibile sotto il profilo oggettivo e tale circostanza è assorbente rispetto agli ulteriori aspetti di inammissibilità oggettiva sopra indicati.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Sindaco di Ormelle (TV).

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia del presente parere sia trasmessa al Comune di Ormelle (TV) e al Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 19 giugno 2024.

Il Relatore

f.to digitalmente Vittorio Zappalorto

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 2 luglio 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini